

# INTEGRAZIONE ESPOSTO – Roma, 14 maggio 2017

(precedente esposto del 2 maggio 2017)

## DESTINATARI

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

CORTE DEI CONTI

[Lazio.procura@corteconticert.it](mailto: Lazio.procura@corteconticert.it)

GUARDIA DI FINANZA

[comando.generale@pec.gdf.it](mailto:comando.generale@pec.gdf.it)

COMUNE DI ROMA

Segretariato Generale

[protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it)

MUNICIPIO ROMA X

Commissione straordinaria del Municipio X

Direttore del Municipio X, Dirigente U.O.A.L.

[protocollo.mun13@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.mun13@pec.comune.roma.it), [commissionestraordinaria.mun10@comune.roma.it](mailto:commissionestraordinaria.mun10@comune.roma.it)

---

**OGGETTO:** Comune di Roma. *“Stagione balneare anno 2017. Norme e disposizioni per il litorale marittimo”*

Il sottoscritto dr.Ing. Andrea Schiavone, presidente di LabUr (Laboratorio di Urbanistica, [www.labur.eu](http://www.labur.eu)), cell. 340-5708124,

## Premesso

- che in data 9 maggio 2017 è pervenuta alla PEC dello scrivente la risposta del Municipio X<sup>1</sup>,

## Visto

- che il sottoscritto intendeva con l'esposto presentato contribuire a fare chiarezza sui poteri di vigilanza inerenti il demanio marittimo lungo il litorale romano, così come descritti nella delibera di Assemblea Capitolina n.18 del 18/19 aprile 2011, art.13;
- che dal processo in corso di 'Mafia Capitale' si evincono fatti criminosi e delittuosi collegati all'assenza di vigilanza, così come sopra citata, che non erano emersi negli anni precedenti ma che interessano in particolar modo proprio le norme e le disposizioni delle ordinanze balneari emanate nel Comune di Roma,

## **Integra l'esposto del 2 maggio 2017 inviato ai destinatari della presente, con quanto segue:**

1. Il contenuto dell'ordinanza sindacale n.65 del 29 aprile 2017, necessaria per *"disciplinare l'attività balneare lungo il litorale marittimo di Roma Capitale"* per la stagione balneare 2017, non ha alcun carattere di contingibilità e di urgenza<sup>2</sup>, riferendosi a situazioni e circostanze ben note. In tal senso non è applicabile all'ordinanza il potere straordinario del sindaco introdotto dagli artt. 50 e 54 del

---

<sup>1</sup> Prot. Co/2017//0050996

<sup>2</sup> CONTINGIBILE - *Propr., che può accadere imprevedibilmente; è termine in uso nel diritto pubblico, di solito in unione con l'agg. urgente, per qualificare situazioni e circostanze di grave ed eccezionale necessità che, non potendo esser fronteggiate con i mezzi ordinari, danno all'autorità il potere di emettere provvedimenti di carattere straordinario e di durata temporanea, in deroga alla legislazione vigente: ordinanze emanate per motivi c. e urgenti; per estens., riferito ai provvedimenti stessi: emettere ordinanze c. e urgenti.*

# INTEGRAZIONE ESPOSTO – Roma, 14 maggio 2017

(precedente esposto del 2 maggio 2017)

- TUEL<sup>3</sup> in quanto l'ordinanza stessa non è stata emanata a fronte di eventi o situazioni che comportano interventi in deroga all'ordinamento giuridico vigente. Anche le questioni che riguardano la garanzia della pubblica e privata incolumità, nonché dell'igiene e della salute pubblica, risultano disciplinate e implicite nelle norme e disposizioni impartite, non esistendo nell'ordinanza alcun riferimento di competenza del sindaco in veste di ufficiale del Governo "al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana".
2. Si tratta dunque di una ordinanza 'ordinaria', intesa come provvedimento emanato da organo monocratico all'interno della pubblica amministrazione, per fornire norme e disposizioni in termini di vigilanza sull'intero litorale romano. Avendo il sindaco di Roma delegato questo potere di vigilanza 'ordinaria' al Municipio X, essendo il presidente del Municipio unico organo monocratico in potere di emanare ordinanze ed essendo il Municipio X commissariato, l'ordinanza in questione risulterebbe oggi di competenza della Commissione Straordinaria.
  3. Infine, si precisa che l'art.1<sup>4</sup> comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n.523 del 28 luglio 1995<sup>5</sup> pur se autorizza per anzianità<sup>6</sup> il dott. Domenico Vulpiani a convocare e a presiedere le sedute della Commissione Straordinaria, non lo autorizzava a firmare in rappresentanza degli altri due membri della Commissione Straordinaria, come invece avvenuto, l'atto prodromico<sup>7</sup> all'Ordinanza sindacale in questione.

In fede,  
dr. Ing. Andrea Schiavone

---

<sup>3</sup> Le ordinanze emanate dai Sindaci in forza degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. e delle modifiche apportate a quest'ultimo con il decreto-legge n. 92 del 2008 convertito dalla legge n. 125 del 2008 (c.d. pacchetto sicurezza), rinvengono il loro primo fondamento giuridico nell'art. 153 del R.D. n. 148 del 1915 che attribuiva al Sindaco un generale potere extra ordinem per far fronte a tutti i casi di urgenza e necessità in ambito locale.

Tuttavia, negli anni più recenti, la resistenza dell'urgenza quale presupposto per l'adozione di un'ordinanza sindacale, ha subito un evidente indebolimento alla luce delle modifiche apportate all'art. 54, e particolarmente in seguito all'attuazione del comma 4-bis del novellato articolo ad opera del decreto Maroni emesso in data 5 agosto 2008. Di fatti, oltre alle ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco in qualità di rappresentante della Comunità locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale (art. 50 del T.U.E.L.), al Sindaco – qui però nelle vesti di ufficiale del Governo – è attribuito il potere di adottare con atto motivato «provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana».

<sup>4</sup> Art. 1 - 1. Le sedute della commissione straordinaria incaricata della gestione dell'ente a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, sono convocate e presiedute dal componente più anziano per età.

<sup>5</sup> Non 18 luglio 1995 come erroneamente riportato nella risposta del Municipio X

<sup>6</sup> Domenico Vulpiani (21 giugno 1952), Claudio Vaccaro (30 novembre 1955), Maurizio Alicandro (12 agosto 1957) nascita 12/08/1957

<sup>7</sup> prot. – Municipio X, CO/47502 del 28 aprile 2017; Segretariato Generale n. RC/13375 del 29 aprile 2017